Norme specifiche che regolano il servizio db Perform

Articolo 1 – Oggetto

1. Deutsche Bank S.p.A. (di seguito **"la Banca"**) assume dal Cliente l'incarico di svolgere in suo favore il servizio denominato **"db Perform"** (di seguito "**Servizio**").
2. Il Servizio viene prestato in base alle Informazioni fornite dal Cliente al momento dell'adesione e successivamente aggiornate dal Cliente medesimo. Il Cliente ha la facoltà di richiedere che la Banca presti il Servizio in base ad un profilo di rischio più conservativo rispetto a quello risultante dalle Informazioni, senza che ciò comporti tuttavia una modifica delle Informazioni medesime.
3. La Banca presta il Servizio esclusivamente con riferimento alle tipologie, di seguito elencate, di strumenti finanziari (di seguito **"Prodotti"**), anche emessi dalla Banca e/o da soggetti appartenenti al suo medesimo gruppo e/o da soggetti con i quali la Banca abbia concluso accordi di distribuzione, in particolare:
    a. azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
    b. obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
    c. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
    d. qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
    e. strumenti del mercato monetario, intendendosi categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, con esclusione dei certificati di deposito e delle carte commerciali;
    f. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav).
4. La prestazione del Servizio ha ad oggetto e consente al Cliente di ricevere dalla Banca:
    a. una proposta di portafoglio finanziario coerente con le Informazioni, suddiviso per tipologie di strumenti finanziari cui appartengono i Prodotti, distinti per macro-asset class ed asset class, ed individuato tra una serie di portafogli modello, elaborati dalla Banca ed aggiornati dalla medesima secondo la propria visione dei mercati (di seguito **"Asset Class Allocation**"). Resta inteso che la proposta di Asset Class Allocation rientra nelle raccomandazioni generiche di cui all'articolo 16, ultimo comma 4 delle Norme sui Servizi, nonché alla lettera b), i) delle Premesse e non già nelle raccomandazioni personalizzate previste dall'articolo 16, comma 1, delle medesime Norme sui Servizi, nonché dalla lettera b), ii) delle citate Premesse;
    b. su richiesta del Cliente stesso, una serie di raccomandazioni personalizzate, che rientrano nelle raccomandazioni previste dall'articolo 163, comma 1, delle medesime Norme sui Servizi, nonché dalla lettera b), ii) delle citate Premesse, per la realizzazione di un portafoglio finanziario coerente con la Asset Class Allocation e composto da specifici Prodotti individuati dalla stessa Banca all'interno della c.d. Advisory List (di seguito **"Prodotti in Advisory List**"), di volta in volta aggiornata (di seguito "**Asset Allocation Tattica**"). La Banca fa presente che la c.d. Advisory List è definita e composta in base alle scelte effettuate, periodicamente, dal proprio Comitato Investimenti in ragione di requisiti prestabiliti che i Prodotti devono possedere e che sono individuati in apposita procedura interna della Banca medesima (a mero titolo di esempio: il rating, la durata, il taglio di emissione, ecc.). La consulenza fornita dalla Banca in relazione agli strumenti finanziari inclusi nella Advisory List è prestata nella forma della consulenza non indipendente.
5. La prestazione del Servizio comprende, inoltre, le seguenti attività di monitoraggio effettuate dalla Banca in via periodica:
    a. verifica, con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno), della coerenza del patrimonio finanziario del Cliente, quale risultante dalle operazioni di

investimento/disinvestimento disposte dal Cliente (di seguito "**Portafoglio Effettivo**") con la Asset Class Allocation eventualmente aggiornata;

b. verifica periodica della coerenza tra il livello di rischio raggiunto dal Portafoglio Effettivo del Cliente (misurato tramite appositi indicatori di rischio statistici descritti nelle Premesse) ed il livello di rischio specifico tollerabile dal Cliente, predeterminato dalla Banca ed assegnato al Cliente.

c. Resta inteso che le descritte verifiche non costituiscono attività di consulenza di cui all'articolo 16 delle Norme sui Servizi, nonché di cui alla lettera b) delle Premesse.

6. Il Servizio ha ad oggetto esclusivamente il patrimonio finanziario di volta in volta presente sull'apposito conto corrente e di deposito acceso dal Cliente ai sensi del successivo art. 5 punto 6 nonché le quote di fondi comuni di investimento e le azioni di società di investimento a capitale variabile (SICAV) espressamente indicate dal Cliente nell'elenco riportato all'Allegato 2 al modulo di sottoscrizione, eventualmente modificato ed integrato a seguito delle disposizioni successive del Cliente, da formalizzarsi mediante la compilazione di una versione aggiornata di detto Allegato.
7. Le raccomandazioni sia generiche, sia personalizzate fornite dalla Banca nello svolgimento del Servizio hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che, in quanto tali, il Cliente resta libero di seguire o meno, anche in relazione all'intermediario di cui intende avvalersi per darvi esecuzione.
8. Resta inteso che qualora gli investimenti o i disinvestimenti vengano disposti dal Cliente in forza di altro rapporto con la Banca od altro intermediario, l'attività di monitoraggio di cui all'art. 1, punto 5 non avrà ad oggetto i suddetti investimenti/disinvestimenti effettuati nell'ambito di tali rapporti, salvo che il Cliente espressamente lo richieda; in quest'ultimo caso l'attività di monitoraggio verrà effettuata a condizione che gli strumenti finanziari siano ricompresi tra gli specifici Prodotti e siano immessi nel deposito collegato al conto corrente di cui all'art. 5, punto 6.
9. A richiesta e su iniziativa del Cliente, la Banca può fornire raccomandazioni personalizzate in merito ad operazioni proposte dal Cliente stesso ed aventi ad oggetto i Prodotti in Advisory List. Ove lo strumento finanziario individuato dal Cliente non rientri tra i Prodotti in Advisory List, la Banca avverte il Cliente e si astiene dal fornire dette raccomandazioni. Qualora le operazioni proposte dal Cliente risultino non adeguate la Banca si asterrà dalla prestazione della consulenza di cui al precedente punto 4, lett. b) comunicando al Cliente tale circostanza.
10. Resta inteso che, qualora il Cliente immetta nel deposito acceso ai sensi del successivo art. 5 punto 6, strumenti finanziari che (i) non rientrano nella Advisory List, o (ii) pur rientranti nella Advisory List, non siano stati oggetto della consulenza di cui al precedente punto 4, lett. b), la Banca si limiterà ad effettuare unicamente l'attività di monitoraggio periodico di cui all'art. 1, punto 5.
11. Il Cliente prende atto che la Banca per lo svolgimento del Servizio fa legittimo affidamento sulle Informazioni da lui rese. Il Cliente si impegna quindi a comunicare alla Banca ogni eventuale variazione delle anzidette Informazioni e si rende disponibile, in qualsiasi momento, ad aggiornare le stesse a semplice richiesta della Banca.

Articolo 2 – Modalità di prestazione del Servizio

1. Il Servizio è fornito dalla Banca avvalendosi dei propri incaricati sia presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento sia fuori dalla sede della Banca ovvero dalla succursale.
2. La prestazione del Servizio comprende:
    a. l'elaborazione di uno specifico report iniziale relativo alla Asset Class Allocation proposta;
    b. l'elaborazione di un report, con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno), ed ogni qualvolta l'attività di monitoraggio di cui all'art. 1, punto 5, ii) lo richieda, contenente l'informativa in merito alle verifiche oggetto del monitoraggio di cui al precedente art. 1, punto 5, una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente e/o l'eventuale nuova Asset Class Allocation;
    c. l'assistenza dell'incaricato presso la succursale della Banca a supporto dell'analisi dei report sopra indicati.

3. Resta inteso che le descritte attività non rientrano nella consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 16, comma 1 delle Norme sui Servizi, nonché di cui alla lettera b), ii) delle Premesse.

Articolo 3 – Rapporti cointestati – Persone autorizzate

1. Questo contratto viene sottoscritto tra la Banca ed un unico cliente. Qualora il Servizio abbia ad oggetto rapporti del Cliente - indicati nell'Allegato 2 - cointestati con altri clienti, la valutazione delle Informazioni e, se del caso, di "adeguatezza" e la conseguente prestazione del Servizio vengono effettuate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento soltanto del Cliente cui il Servizio è prestato, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni personalizzate.
2. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca (di seguito "Persone Autorizzate"), e a precisare, sempre per iscritto, gli eventuali limiti dei poteri loro accordati. Il Cliente deve comunicare alla succursale della Banca cui fa riferimento, sempre per iscritto, le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle Persone Autorizzate. Allo stesso modo le Persone Autorizzate dovranno comunicare le loro rinunce. Revoche, modifiche e rinunce non potranno comunque essere fatte valere nei confronti della Banca finché non sia trascorso, dalla data del ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà, in ogni caso, essere superiore a 3 giorni. Stesso obbligo di comunicazione alla Banca sussiste anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese pubbliche.

Articolo 4 – Limitazioni di responsabilità

1. La Banca, in osservanza dei propri doveri di intermediario, è tenuta ad agire con diligenza e professionalità e non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nell'espletamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, ivi compresi guasti e malfunzionamenti degli impianti telematici o informatici, controversie sindacali e scioperi.
2. Le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi di questo contratto sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato a qualsivoglia indicazione, raccomandazione, informazione e/o comunicazione fornita nell'ambito del Servizio ai sensi di questo contratto e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esecuzione delle operazioni consigliate disposte dal Cliente o ai risultati dalle stesse prodotte.
3. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite dalla Banca.
4. La Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi di questo contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.

Articolo 5 – Dichiarazioni del Cliente

1. Il Cliente dichiara di essere consapevole che le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento delle attività oggetto di questo contratto hanno natura di semplici consigli. Ogni disposizione di investimento/disinvestimento che ne consegue sarà, dunque, assunta dal Cliente nella sua piena autonomia decisionale, a proprio esclusivo rischio e sotto la propria responsabilità.
2. Il Cliente riconosce espressamente che le indicazioni ed i dati, relativi ai mercati, nonché ai Prodotti in Advisory List forniti dalla Banca nell'espletamento del Servizio non costituiscono necessariamente un indicatore delle prospettive dell'investimento. Il Cliente prende atto, quindi, che le attività oggetto di questo contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti

eventualmente effettuati. In finanza il rischio non è eliminabile e le informazioni eventualmente fornite e le raccomandazioni personalizzate non possono eliminare tale rischio, né garantire alcun rendimento certo.

3. Il Cliente prende atto che le informazioni relative ai mercati e le raccomandazioni riferite ai Prodotti in Advisory List eventualmente forniti dalla Banca nella prestazione del Servizio hanno una validità limitata nel tempo e possono rapidamente rivelarsi superati a causa, soprattutto, della volatilità dei mercati finanziari e di altri fattori non dipendenti dalla volontà della Banca. Pertanto, qualsiasi ordine di investimento o disinvestimento del Cliente deve essere disposto immediatamente o al massimo entro il periodo di tempo volta per volta indicato eventualmente dalla Banca.
4. Il Cliente prende atto che qualora la raccomandazione formulata dalla Banca preveda l'effettuazione di più operazioni, complessivamente considerate adeguate, ed egli decida di dare corso solo ad alcune di queste operazioni, le singole operazioni disposte dal Cliente possono rivelarsi non adeguate.
5. Il Cliente prende atto che l'unica documentazione valida come reportistica è quella indicata nell'art. 2, punto 2, lett a) e b).
6. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) sono rese dalla Banca esclusivamente mediante la consegna di una relazione contenente la descrizione della raccomandazione resa dalla Banca e l'indicazione dei motivi per cui lo stesso corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente (incluse l'orizzonte temporale, le conoscenze ed esperienze, la propensione al rischio e la capacità di sostenere perdite).
7. Il Cliente prende atto che l'esecuzione dell'incarico da parte della Banca è subordinata all'esistenza di un apposito rapporto di conto corrente e di deposito a lui intestato presso la stessa Banca. Questo servizio d'investimento, dunque, non può essere acquistato separatamente dal servizio accessorio di deposito di titoli in amministrazione e dal servizio bancario di conto corrente.
8. Il Cliente prende, altresì, atto che la Banca non fornisce alcuna consulenza fiscale o legale per gli investimenti o disinvestimenti raccomandati o consigliati nella prestazione del Servizio.
9. Il Cliente, anche alla luce delle informazioni fornite dalla Banca, dichiara di avere bene compreso la modalità di svolgimento del monitoraggio di cui all'art. 1, punto 5, ii), che tiene conto degli appositi indicatori di rischio statistici descritti nelle Premesse.

Articolo 6 - Utilizzo del Servizio

1. Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per uso proprio, senza possibilità di cessione del Servizio prestato dalla Banca, a titolo gratuito od oneroso, a terzi.
2. Il Cliente si impegna, altresì, a non divulgare in alcun modo a terzi (fatta eccezione per i suoi consulenti) il contenuto delle indicazioni, dei consigli e delle raccomandazioni fornite allo stesso dalla Banca nell'espletamento del Servizio.
3. Il Cliente è altresì a conoscenza del fatto ed accetta che il materiale informativo inviatogli è esclusivamente per uso personale. Il Cliente non è pertanto autorizzato a consegnare a terzi (fatta eccezione per i suoi consulenti) né il materiale informativo, né copie dello stesso.

Articolo 7 - Corrispettivo, spese ed oneri

1. Per la prestazione dell'incarico conferito con questo contratto sarà dovuto dal Cliente alla Banca un corrispettivo nella misura e nelle modalità e termini previsti dall'Allegato n. 1 al modulo di sottoscrizione.
2. Il Cliente sarà tenuto a pagare od a rimborsare alla Banca gli oneri fiscali comunque connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di questo contratto.
3. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla Banca ad addebitare il conto corrente acceso ai sensi dell'art. 5.6 degli importi dovuti alla stessa ai sensi dei precedenti punti.
4. Questo contratto non è soggetto all'imposta di bollo in quanto tutte le prestazioni sono regolate mediante conto corrente (art. 13, nota 3-ter della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972).

Articolo 8 - Durata del contratto e recesso

1. Questo contratto è a tempo indeterminato.
2. La Banca ed il Cliente hanno facoltà di recedere dal Servizio oggetto di questo contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r.. La Banca ha inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo (rappresentato da qualsiasi evento o atto che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente).
3. Resta inteso che in caso di recesso da questo Servizio la Banca continuerà a prestare al Cliente gli altri servizi di cui alle Norme sui Servizi.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso in cui il Cliente fornisca alla Banca Informazioni non veritiere, oppure ometta di aggiornare le Informazioni, oppure ometta di comunicare alla Banca informazioni essenziali alla prestazione del Servizio questo contratto si intenderà risolto ex art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta della Banca da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r..

Articolo 10 - Invio di corrispondenza e comunicazioni

1. Fermo restando le disposizioni specifiche previste da questo contratto, ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, l'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione o dichiarazione dalla Banca al Cliente, saranno effettuate mediante deposito in formato elettronico e visualizzabili presso l'area riservata del sito protetto e messe a disposizione del Cliente nell'ambito del servizio online "My Documents" con piena validità. Il Cliente, se lo richiede espressamente per iscritto, può ricevere tali documenti in formato cartaceo e gratuitamente all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione, ovvero all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca.

Articolo 11 - Norme applicabili - rinvio

1. La Banca ed il Cliente concordano che per tutto quanto non espressamente disciplinato in queste Norme Specifiche trovano applicazione le norme che regolano la prestazione dei servizi di investimento di cui alle Norme sui Servizi in precedenza sottoscritte dal Cliente.